

Modalità di computo dei limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale – Calcolo del quinquennio mobile e del biennio mobile – Circ. MLPS n. 17/2017

scritto da Giuseppe Baselice | Novembre 14, 2017



□ Con la Circolare n. 17 del 08/11/2017, riportata in allegato, il Ministero del Lavoro esamina l'articolato concetto di quinquennio mobile e di biennio mobile, di cui al decreto legislativo n.148/2015, nell'applicazione delle durate massime dei trattamenti di CIGO/CIGS e Fondi di solidarietà.

In particolare, il Dicastero precisa che il momento da prendere in considerazione per il calcolo a ritroso dei periodi utilizzabili nel quinquennio o biennio, decorre dall'ultimo giorno di trattamento di integrazione salariale oggetto di richiesta.

Per quanto attiene alla CIGS è necessario considerare l'ultimo giorno del mese oggetto di richiesta di intervento e da tale data procedere a ritroso valutando i cinque anni precedenti (c.d. quinquennio mobile). Se in tale arco temporale, così individuato, cumulando anche il trattamento oggetto di istanza, risultano superati i limiti previsti, il trattamento non può essere concesso.

Nel caso di CIG0 invece, la circolare ribadisce che il parametro di riferimento è la settimana e non il mese fermo restando il medesimo criterio di calcolo.

Infine, il Ministero del Lavoro conferma che i periodi antecedenti al 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015, non devono essere conteggiati ai fini del computo della durata massima complessiva degli interventi di integrazione salariale CIG0/CIGS.

Allegato

[circolare_ministero_del_lavoro_e_delle_politiche_sociali_8_novembre_2017_n._17](#)